Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 27 luglio 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1956, n. 734.
Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile.

« Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile ».

Art. 3.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. E' fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di età sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti — fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo — per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:

1) *Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria*:

Limiti di età	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi
45 anni . . .	2,65 per cento	2,80 per cento
46 » . .	2,45 »	2,60 »
47 »	2,30 »	2,40 »
48 »	2,15 »	2,25 »
49 »	2 — »	2,15 »
50 »	1,90 »	2 — »
51 »	1,80 »	1,90 »

2) *Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria*:

Limiti di età	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi
45 anni .	6,80 per cento	7,20 per cento
46 »	5,70 »	6 — »
47 » . . .	4,90 »	5,15 »
48 »	4,25 »	4,50 »
49 » .	3,80 »	4 — »
50 »	3,40 »	3,60 »
51 »	3,10 »	3,30 »
52 »	2,85 »	3 — »
53 »	2,65 »	2,80 »
54 »	2,45 »	2,60 »
55 »	2,30 »	2,40 »
56 »	2,15 »	2,25 »
57 »	2 — »	2,15 »
58 »	1,90 »	2 — »
59 »	1,80 »	1,90 »

Art. 4.

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile è pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.

« Nei casi in cui la pensione spetta con anzianità inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma è ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.

« Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento ».

Art. 5.

L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'80 per cento dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

« Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte ».

Art. 6.

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

« Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo ».

Art. 7.

Dal 1° luglio 1957, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto comma.

Art. 8.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, spettanti agli impiegati, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1957, sono riliquidati, con effetto dalla predetta data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli da 2 a 6 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957 ed osservando i criteri stabiliti dal sopra citato decreto n. 20.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1958, sono nuovamente liquidati, con effetto da quest'ultima data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli 2, 3 e 4 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla predetta data del 1° luglio 1958, nonchè i precedenti articoli 5 e 6, ed osservando i criteri stabiliti dal decreto n. 20 sopra citato.

Art. 9.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, già liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1° luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1° luglio 1958.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma non sono soggetti alle riliquidazioni previste dal precedente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 12 luglio 1956, n. 735.

Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Parma, il Magistrato per il Po, che assorbe l'attuale Circolo di ispezione del Genio civile per il Po.

Il Magistrato per il Po, oltre alle attribuzioni conferite dalla vigente legislazione al predetto Circolo d'ispezione ha i seguenti compiti:

a) studiare e predisporre il piano per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta;

b) determinare e vigilare l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, delle opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, di quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, nonchè di ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti;

c) sovraintendere al servizio di piena del Po e di tutti i corsi d'acqua che interessano il bacino del Po.

Art. 2.

Il Magistrato del Po è presieduto da un presidente scelto fra gli ispettori generali del Genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presidente del Magistrato per il Po è parificato ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A tale effetto è istituito un apposito posto nell'organico del Ministero dei lavori pubblici.

Per la esecuzione dei compiti di cui all'art. 1, il Magistrato per il Po potrà convocare presso di sè anche periodicamente i provveditori regionali di Torino, Genova, Milano e Bologna, nonchè il presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

Art. 3.

Il presidente del Magistrato per il Po è assistito da un Comitato tecnico-amministrativo; di esso fanno parte:

il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero un ispettore generale del Genio civile per ciascuno dei suddetti organi decentrati delegato dai capi degli organi stessi;

il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici o un suo delegato;

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione o un suo delegato;

il direttore generale dell'economia montana e delle foreste o un suo delegato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due ispettori generali del Genio civile addetti al Magistrato per il Po;

l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico del Po;

l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per il servizio dragaggio e segnalazioni del Po;

un ispettore superiore forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del presidente del Magistrato per il Po.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.

Art. 4.

I piani per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, devono essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

I piani potranno essere anche formati per stralci, aventi però sempre carattere di organicità. A tal fine ogni provveditore regionale dovrà fare le sue proposte al Magistrato del Po.

Art. 5.

In attuazione del piano indicato nell'art. 1, il Magistrato per il Po, sentiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato e gradua le opere comprese nei programmi secondo l'ordine di priorità da dare all'esecuzione delle stesse.

I programmi, dopo l'esame del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Magistrato per il Po stabilisce altresì le direttive e i criteri tecnici cui debbono essere informati i lavori nonchè l'ordine di precedenza di essi; esercita l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, su tutto quanto ha attinenza alla difesa delle acque e alla loro utilizzazione e sulla polizia idraulica.

Art. 6.

I progetti esecutivi di qualunque importo delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi dell'art. 5 sono redatti dagli organi competenti in base alla vigente legislazione e sono sottoposti al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po.

Il parere del Comitato del Magistrato sostituisce quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei

lavori pubblici, dei Comitati tecnico-amministrativi presso gli organi decentrati e di ogni altro organo consultivo, se il progetto è di importo non superiore a L. 200 milioni.

Art. 7.

All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonchè alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, anche in deroga a qualsiasi contraria disposizione vigente.

Qualora l'opera si estenda al territorio di due o più Provveditorati, il presidente del Magistrato designa il Provveditorato che provvede all'incombenza di cui al comma precedente.

Art. 8.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, nell'ambito della rispettiva competenza, somministrano ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio i fondi occorrenti per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi approvati. A tal fine i fondi vengono iscritti nei capitoli di bilancio riguardanti le spese in gestione delle Amministrazioni centrali dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, anche in deroga al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Qualora entro l'esercizio finanziario i Provveditorati non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi loro accreditati ai sensi del comma precedente, gli accreditamenti stessi s'intendono annullati per la parte non impegnata ed i fondi residui vengono portati in aumento alle disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

Art. 9.

Nei territori compresi nell'ambito del bacino imbrifero del Po, il Magistrato per il Po deve essere sentito sull'ammissibilità delle domande di concessione di derivazione di acqua prima della loro istruttoria nonchè sui risultati dell'istruttoria stessa.

Per i territori ricadenti anche nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, è richiesto il solo parere del Magistrato per il Po.

Art. 10.

Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonchè del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del presidente del Magistrato per il Po o del presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.

Art. 11.

Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici è elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici.

Art. 12.

All'art. 14, lettera i) della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificato con l'art. 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è aggiunto il seguente comma:

« Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

Art. 13.

Il terzo comma dell'art. 16 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto Istituto ».

Art. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli uffici del Genio civile per il Servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.

Art. 15.

A copertura del maggiore onere derivante dalla istituzione del posto di organico di presidente del Magistrato per il Po sono ridotti di quattro i posti di organico del ruolo degli assistenti del Genio civile, dei quali tre degli assistenti ed uno dei primi assistenti.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 18 luglio 1956, n. 736.
Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del terzo comma dell'art 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — CASSIANI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 737.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Desenzano del Garda (Brescia).

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Desenzano del Garda (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 738.
Autorizzazione alla Società « Gabinetto di lettura », con sede in Este (Padova) ad accettare dei legati.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società « Gabinetto di lettura », con sede in Este, viene autorizzata ad accettare i legati disposti in suo favore dal cav. Virgilio Francescon.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1956, n. 739.
Erezione in ente morale della fondazione « Dott. Innocenzo Bonenti », con sede in Taino (Varese).

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Dott. Innocenzo Bonenti », con sede in Taino (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1956, n. 740.
Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « Pro soldati del Presidio militare di Trieste ».

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Pro soldati del Presidio militare di Trieste ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1956.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 aprile 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acciaio in fili, bronzati e/o ramati e/o zincati, per essere impiegato nella produzione di cerchietti per pneumatici (con validità fino al 25 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	26 maggio 1956	25 novembre 1956
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici, agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 13 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	14 maggio 1956	13 novembre 1956
3. Cardamomo semi, pimento frutto, noci moscate frutto, pepe bianco e pepe nero frutto, per la distillazione di olii essenziali (con validità fino al 9 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	10 maggio 1956	9 novembre 1956
4. Clordano, per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 31 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	1° giugno 1956	30 novembre 1956
5. Datteri freschi, per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, lavorazione ed impacco (con validità fino al 4 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	5 maggio 1956	4 novembre 1956
6. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	10 maggio 1956	9 novembre 1956
7. Listelli di legno e parti di casse, destinati alla fabbricazione di imballaggi per frutta ed ortaggi da esportare (con validità fino al 9 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	10 maggio 1956	9 novembre 1956
8 Materiale per guarnizioni, denominato « Reinz Deuma », costituito da retina di filo metallico ricoperto di amianto e caucciù, da impiegare per guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli di esportazione (con validità fino al 9 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	10 maggio 1956	9 novembre 1956
9. Merci protestate dall'acquirente estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	3 maggio 1956	2 novembre 1956
10. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli od autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	3 maggio 1956	2 novembre 1956
11. Pali di legno, allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	14 maggio 1956	13 novembre 1956
12. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	4 maggio 1956	3 novembre 1956
13. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	10 maggio 1956	9 novembre 1956

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 aprile 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1956
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 90. — BENNATI

(3587)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1956.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 aprile 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili.

La quantità minima di merce da ammettersi alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cinquecento e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite o prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone e basi piridiche, per la produzione di succinilsolfatiazolo, ftalilsolfotiazolo, formilsolfotiazolo, malcilsolfotiazolo (estensione di concessione prevista dalla legge 11 marzo 1953, n. 207) (con validità fino al 15 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955).	16 giugno 1956	15 dicembre 1956
2. Additivi chimici, per essere miscelati a carburanti di produzione nazionale (con validità fino al 18 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	19 giugno 1956	18 dicembre 1956
3. Additivi, da miscelare agli olii lubrificanti di produzione nazionale (con validità fino al 9 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	10 giugno 1956	9 dicembre 1956
4. Argento puro in barre, verghe, pani, polveri e rottami, per essere lavorato (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
5. Billette e blumi di acciaio speciale, per la fabbricazione di tubi senza saldatura (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
6. Canne d'India, greggie, per la fabbricazione di battipanni (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
7. Cartine per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	24 giugno 1956	23 dicembre 1956
8. Corallo greggio, per essere lavorato (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
9. Etere viniletilico e acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955).	16 giugno 1956	15 dicembre 1956
10. Ghisa in rottami, per la costruzione di autoveicoli, macchine ed apparecchi (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
11. Ilmenite (minerale di titanio), per la fabbricazione del bianco di titanio (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Materiale per guarnizioni, denominato « Klingerite », da impiegare per la guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su veicoli di esportazione (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
13. Lastre acriliche « perspex », per la fabbricazione di ripari di aria da montare su autovetture destinate alla esportazione (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
14. Nitrato e cloridrato di granidina, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 2 maggio 1956).	Decreto Ministeriale 1° novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1956).	3 maggio 1956	2 novembre 1956
15. Ossa greggie, per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
16. Ossa greggie, per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
17. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
18. Tartaruga greggia, per la fabbricazione di oggetti diversi (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
19. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia), per essere polverizzata (con validità fino al 16 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	17 giugno 1956	16 dicembre 1956
20. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr. 160 per metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 18 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	19 giugno 1956	18 dicembre 1956
21. Whisky in fusti, ad alta gradazione, per essere tagliato, portato alla gradazione di consumo e imbottigliato (con validità fino al 9 giugno 1956).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).	10 giugno 1956	9 dicembre 1956

Art. 3.

E' estesa, per altri sei mesi, decorrenti dal 19 giugno 1956, e cioè alla scadenza dell'agevolazione prevista dall'art. 2 del decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956), ai tubi di ferro e di acciaio, di sezione circolare od ovale, la concessione di temporanea importazione del ferro in lamiera, spranghe e verghe, per la costruzione di ponti e tettoie e pali di sostegno, ecc., istituita col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4.

Per altri sei mesi, decorrenti dal 18 giugno 1956, la seta tratta greggia, bianca o gialla, e la seta toussah, ammesse alla importazione temporanea, a termini dell'agevolazione prevista dalla legge 11 marzo 1953, numero 206, per le lavorazioni ivi stabilite potranno essere anche sottoposte a tintura e comunque confezionate (proroga agevolazione di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 2 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956).

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1956
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 91. — BENNATI

(3586)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1956.

Autorizzazione alla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro ad emettere obbligazioni per L. 4 miliardi c. n.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo V;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 135;

Vista l'istanza prodotta dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro per l'utilizzo della facoltà accordatale dalla predetta legge n. 135, di emettere proprie obbligazioni per l'importo di lire 4 miliardi;

Visto l'impegno di massima per l'assunzione di dette obbligazioni sottoscritto dall'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n. 135, è autorizzata ad emettere L. 4 miliardi c. n. di obbligazioni al tasso di interesse del 4 %.

Detto prestito obbligazionario, con durata non eccedente gli anni dieci, sarà gradualmente assunto a fermo ed al valore nominale dall'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

(3584)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1956.

Modificazione allo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130; non che il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, non che i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 11 agosto 1951, e modificato con proprio decreto del 4 dicembre 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

All'art. 1 dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, è aggiunto il seguente comma:

« La Sezione potrà istituire — nelle piazze che risultino non servite da sportelli di aziende già autorizzate alla particolare attività creditizia — propri uffici speciali, abilitati a compiere solo le operazioni di credito agrario, consentite alla Sezione stessa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

(3585)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « Dipendenti Marina », con sede in La Spezia, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione di ispezione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di consumo « Dipendenti Marina », con sede in La Spezia, dalla quale si rileva che l'Ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Dipendenti Marina », con sede in La Spezia, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Carlo Augenti è nominato commissario liquidatore della suddetta Cooperativa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 578 del 18 luglio 1956

Giornali quotidiani: prezzo e numero delle pagine

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 578 del 18 luglio 1956, ha adottato la seguente decisione:

GIORNALI QUOTIDIANI

1. *Prezzo dei giornali quotidiani.*

A modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 283 del 15 giugno 1951, viene stabilito, con decorrenza dal 1° agosto 1956, il prezzo dei giornali quotidiani nella misura di:

L. 30 il numero, per le edizioni a 6 o più pagine;
L. 25 il numero, per le edizioni a 4 pagine.

2. *Numero delle pagine dei giornali quotidiani.*

Fino a nuova disposizione viene sospesa l'applicazione delle limitazioni relative al numero delle pagine di cui al provvedimento n. 402 del 29 dicembre 1953 e precedenti.

3. *Giornali quotidiani editi in lingua estera.*

Le norme riguardanti i prezzi e il numero delle pagine dei giornali quotidiani si applicano nei confronti di quelli stampati in lingua estera, solo nel caso che siano editi nelle zone bilingui comprese nel territorio della Repubblica.

(3615)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 giugno 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harry S. Katomeris, console onorario di Danimarca a Trieste, con giurisdizione sulla provincia di Trieste.

(3531)

In data 25 giugno 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luis Enrique Cuervo, console generale della Repubblica di Colombia a Genova.

(3532)

In data 25 giugno 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arturo Lopez De Ortigosa, console degli Stati Uniti del Messico a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Genova, Imperia, Savona e La Spezia.

(3533)

In data 25 giugno 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Rotti, vice console onorario di Guatemala a Milano.

(3534)

In data 25 giugno 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. don Santiago Suarez, console aggiunto al Consolato generale del Messico a Milano, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

(3535)

In data 25 giugno 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ingolfur Thors, vice console onorario di Islanda a Genova.

(3537)

In data 25 giugno 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. August Herman von Hartmansdorff, console generale di Svezia a Genova, con giurisdizione sulle regioni della Liguria e Sardegna, il litorale delle regioni del Lazio e Toscana, nonchè sulle isole situate in prossimità del litorale stesso.

(3536)

In data 25 giugno 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Don José Luis Amezcua, console generale degli Stati Uniti del Messico a Milano, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

(3538)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia secondo la situazione al 1° gennaio 1956

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1956.

Nel termine di 60 giorni dalla presente pubblicazione, gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(3575)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bianchi Amilcare di Giuseppe, già esercente in Milano, corso Genova n. 7.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 159-MI.

(3501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

(*Ente Maremma tosco-laziale*)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 16) è stato disposto nei confronti della Ditta DE ROCHEFORT Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo;

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3807, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 293.43.03);

c) il differimento a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria 5%, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 3 luglio 1956 (registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 8) è stato disposto nei confronti della Ditta ARCIERI Maria fu Nunzio:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo», iscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4062, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 1.95.70);

c) la determinazione in L. 297.418 — arrotondate ai sensi di legge a L. 295.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(3562)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia

Con decreto del Ministro per il tesoro, in data 9 luglio 1956, il dott. Corrado Turchetti, direttore di ragioneria centrale di 1ª classe, è stato nominato commissario straordinario dell'Ente turistico ed alberghiero della Libia in sostituzione del dottor Carlo Orlando, dimissionario.

(3601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 26 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,83	624,82	624,82	624,80	624,80	624,82	624,80	624,80	624,82
$ Can.	635,50	635,75	635,50	636 —	634,95	636,12	635,75	635,50	635,50	635,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,80	145,81	145,75	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,42	90,86	90,38	90,38	90,41	90,42	90,40	90,44	90,44	90,35
Kr. N.	87,45	87,46	87,38	87,40	87,41	87,45	87,42	87,46	87,46	87,35
Kr. Sv.	121,25	121,25	121,12	121,21	121,21	121,24	121,20	121,26	121,26	121,15
Fol.	164,30	164,27	164,23	164,24	164,35	164,28	164,27	164,31	164,31	164,25
Fr. B.	12,575	12,58	12,5775	12,5725	12,57	12,58	12,575	12,578	12,58	12,57
Fr. Fr.	178,35	178,25	178,20	178,29	178,30	178,33	178,28	178,35	178,35	178,25
Fr. Sv. acc.	143,34	143,26	143,28	143,32	143,30	143,34	143,30	143,33	143,33	143,30
Lst.	1748,75	1748,50	1747 —	1747,50	1748 —	1748,50	1747,375	1748,875	1748,875	149,73
Dm. occ.	149,72	149,73	149,70	149,72	149,64	149,72	149,68	149,73	1747,50	149,70

Media dei titoli del 26 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,525
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	84,45
Redimibile 3,50 % 1934	77,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,20
Id. 5 % 1936	94 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1954)	93,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1956

1 dollaro USA	624,82
1 dollaro Can.	635,875
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,39
1 Kr. Norv.	87,41
1 Kr. Sv.	121,205
1 Fol.	164,255
1 Fr. bel.	12,575
100 Fr. Fr.	178,285
1 Fr. Sv. acc.	143,31
1 Lst.	1747,437
1 Marco ger.	149,70

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 166 del 23 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 24 luglio 1956, le seguenti quotazioni, alla Borsa di Milano, sono così rettificate: Dollaro Canadese 635,25 anzichè 636; Kr. D. 90,42 anzichè 90,45; Kr. N. 87,44 anzichè 87,48.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Scandicci (Firenze).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 giugno 1955 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Scandicci (Firenze);

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di seconda classe (grado 4º) vacante nel comune di Scandicci (Firenze), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Bitetti dott. Giuseppe	punti	93,29	su 132
2.	Bonasia dott. Michele	»	91,04	»
3.	Rodighiero dott. Rocco	»	90,40	»
4.	Cantanna dott. Pietro	»	90,29	»
5.	Pelosi dott. Luigi	»	89,68	»
6.	Spadoni Astolfo	»	86,35	»
7.	Petrillo dott. Alfonso	»	85,43	»
8.	Bellizzi dott. Francesco	»	85,18	»
9.	Assenza dott. Salvatore	»	85,02	»
10.	Silvano dott. Guido	»	84,60	»
11.	Boeri dott. Sergio	»	83,71	»
12.	Valle Mario	»	83,34	»
13.	Di Pietro dott. Alfio	»	83,27	»
14.	Caporusso dott. Domenico	»	83,21	»
15.	Sperduti Tullio	»	83 —	»
16.	Galli Emilio	»	82,76	»
17.	Lucchese Cosimo	»	82,72	»
18.	Magnanelli Marsilio	»	82,44	»
19.	Damiani Italo	»	82,16	»
20.	Ferri dott. Raffaele	»	82,05	»
21.	Cerruti dott. Carlo	»	81,96	»
22.	Guerrieri dott. Domenico	»	81,87	»
23.	Campero Mario	»	81,86	»
24.	Milella dott. Michele	»	81,72	»
25.	Moneta Aurelio	»	81,16	»
26.	Montauti Antonio	»	80,10	»
27.	Sciascia Giuseppe	»	79,67	»
28.	Ghezzi Pietro	»	79,50	»
29.	Catalano Francesco	»	79,37	»
30.	De Cesaris dott. Enrico (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	78,50	»
31.	Albrizio Bernardino	»	78,50	»
32.	Cassano dott. Pasquale	»	78,30	»
33.	Baraldi dott. Dario	»	78,24	»
34.	Caimmi dott. Luigi	»	78,10	»
35.	Falconio dott. Diomede	»	76,20	»
36.	Camato dott. Michele	»	75,98	»
37.	Bianchi dott. Ettore	»	75,22	»
38.	Sagri Arnaldo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	75 —	»
39.	Mennini dott. Aldo	»	75 —	»
40.	Gallo Alberindo	»	74,50	»
41.	Bonini Celso	»	73,95	»
42.	Sossi Pasquale	»	73,66	»
43.	Napolitano Aldo	»	73,58	»
44.	D'Amario Umberto	»	73,47	»
45.	La Sala Luigi (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	73 —	»
46.	Lemmi Piero	»	73 —	»
47.	Citarelli dott. Raffaele	»	71 —	»
48.	Di Conza dott. Beniamino	punti	70,55	su 132
48.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	69,95	»
50.	Cappa Francesco	»	69,89	»
51.	Buono dott. Raffaele	»	69,29	»
52.	Capobianco Leonzio	»	69,16	»
53.	Tollis dott. Aldo	»	68,90	»
54.	Ricciardelli Nicola	»	68,22	»
55.	Ferretti dott. Gustavo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	67,63	»
56.	Cieri dott. Annibale	»	67,63	»
57.	Tognazzi Luciano	»	67,23	»
58.	Giannetti dott. Giunio	»	66,38	»
59.	Flacco Fioravante	»	65,74	»
60.	Locati dott. Angelo	»	64,35	»
61.	Palatiello dott. Vincenzo	»	64,19	»
62.	Vardaro dott. Liberatore	»	64 —	»
63.	Contaldo Alfonso	»	63,13	»
64.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	63,05	»
65.	Alemanno Nicola	»	63,04	»
66.	De Filippi dott. Filippo	»	62,90	»
67.	Tricomi Quintino	»	62,50	»
68.	Borghese Giuseppe	»	62,30	»
69.	Carta Giovanni	»	62,22	»
70.	Bertolino dott. Aldo	»	62,17	»
71.	Caruso dott. Fedele	»	62,09	»
72.	Blandini Guido	»	62 —	»
73.	Uasone dott. Edoardo	»	61,64	»
74.	Coppa dott. Gerardo	»	61,42	»
75.	Fedele dott. Antonino	»	60,50	»
76.	Bertinetti dott. Mario	»	60,47	»
77.	Bertino dott. Giuseppe	»	60,31	»
78.	Mineo dott. Giuseppe	»	60,26	»
79.	Cappugi dott. Tito	»	59,81	»
80.	Fuscà dott. Cesare	»	59,78	»
81.	Simeone dott. Mariangelo	»	59,36	»
82.	Polledri dott. Giuseppe	»	59 —	»
83.	Ballarini Mario	»	58,84	»
84.	Buoncristiani Pietro	»	58,83	»
85.	Verga dott. Vincenzo	»	58,66	»
86.	Melo Gregorio	»	58,50	»
87.	Sardiello dott. Italo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	58,02	»
88.	Salvi Mario	»	58,02	»
89.	Montefusco dott. Gerardo	»	58 —	»
90.	Bartolomei Adelmo	»	57,87	»
91.	Crisopulli dott. Domenico	»	57,52	»
92.	Ferrari Nicola	»	57,50	»
93.	Lucchesi Antonio	»	57,16	»
94.	Vietto dott. Giovanni	»	56,72	»
95.	Preferoti Bruno	»	56,66	»
96.	Maddaloni Pasquale	»	56,50	»
97.	Alagna dott. Gaetano	»	56,25	»
98.	Trapani Leopoldo	»	56,06	»
99.	Signorini dott. Zeffiro	»	55,76	»
100.	Marino Silvio	»	55,62	»
101.	Greco Donato	»	55,33	»
102.	Strianese Carmine	»	54,83	»
103.	Galelli Arturo	»	54,50	»
104.	Sacco Palmino	»	54,37	»
105.	Privitera Alfio	»	53,99	»
106.	Procaccini dott. Domenico	»	53,81	»
107.	Mastrangelo Giovanni	»	53,60	»
108.	Falcone dott. Umberto (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	53,50	»
109.	Bergamini dott. Menelao	»	53,50	»
110.	Bortone Ugo	»	53,33	»
111.	Martino dott. Francesco	»	53,10	»
112.	Lattuca Pasquale	»	53 —	»
113.	Paiotti dott. Dante	»	52,56	»
114.	Milano Alberto (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	52,50	»
115.	Sallustio dott. Vito	»	52,50	»
116.	Settis Rocco	»	52,39	»
117.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	52,07	»
118.	Palazzi Domenico	»	52,03	»
119.	Rachini Gino	»	51,97	»
120.	Ghergia dott. Dionisio	»	51,79	»
121.	Pagliazzo Nunzio	»	51,68	»
122.	Leotta Cosimo	»	51,58	»
123.	Monici Antonio	»	51,50	»
124.	Perri Marziale	»	51,02	»

125. Lavorato Francesco (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	punti	51 —	su 132
126. Scioli Giovanni	»	51 —	»
127. Pettenicchio dott. Matteo	»	50,50	»
128. Attinà dott. Arturo	»	50,45	»
129. Savojardo Angelo	»	50,22	»
130. Teodori Luigi (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	49,50	»
131. Modica dott. Antonino	»	49,50	»
132. Infante Tito	»	48,83	»
133. Mascio Guido	»	48,78	»
134. Achilli Amedeo	»	48,66	»
135. Musumeci Umberto	»	48 —	»
136. Di Iacovo Antonio	»	47,50	»
137. Borrelli Antonio	»	45,20	»
138. Sinatra Giuseppe	»	44,70	»
139. Alifano Rocco	»	44,50	»
140. Tamburrano Nicola	»	34,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 19 luglio 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(3578)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di quarantadue borse di studio per la specializzazione in discipline che interessano la sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nelle varie discipline che interessano la sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di quarantadue borse di studio per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso le Stazioni sperimentali agrarie, così distinte.

Quindici borse per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacee da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato:

Stazione agraria sperimentale di Bari, n. 2; Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, n. 2; Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì, n. 1; Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi, n. 2; Stazione agraria sperimentale di Modena, n. 2; Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo, n. 2; Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo, n. 2; Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, n. 2.

Otto borse per la specializzazione in coltivazioni arboree da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato:

Stazione di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale, n. 3; Stazione agraria sperimentale di Bari, n. 2; Stazione di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma, n. 3.

Due borse per la specializzazione in olivicoltura e in oleificio da fruire presso l'Istituto sperimentale per l'olivicoltura e l'oleificio di Spoleto.

Una borsa per la specializzazione in selvicoltura da fruire presso la Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.

Cinque borse per la specializzazione in zootecnia da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato:

Istituto sperimentale zootecnico di Roma, n. 3; Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino, n. 2.

Due borse per la specializzazione in scienza del suolo da fruire presso l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo in Firenze.

Tre borse per la specializzazione in caseificio da fruire presso l'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi.

Quattro borse per la specializzazione nel miglioramento genetico delle piante erbacee da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato:

Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, n. 2; Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma, n. 2.

Due borse per la specializzazione in controllo e analisi delle sementi da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato:

Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma, n. 1; Laboratorio sementi annesso all'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università di Bologna, n. 1.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di un anno a partire dal 1° dicembre 1956, eventualmente prorogabile per altri due periodi, di un anno ciascuno, senza concorso, allo stesso assegnatario, su rapporto favorevole del direttore dell'Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 540.000 annue lorde, pagabile in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 i cittadini italiani che abbiano conseguito dopo il 31 dicembre 1952:

a) per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacee, la laurea in scienze agrarie;

b) per la specializzazione in coltivazioni arboree, la laurea in scienze agrarie;

c) per la specializzazione in olivicoltura ed oleificio, la laurea in scienze agrarie;

d) per la specializzazione in selvicoltura, la laurea in scienze forestali o in scienze agrarie;

e) per la specializzazione in zootecnia, la laurea in scienze agrarie;

f) per la specializzazione in scienza del suolo, la laurea in scienze agrarie;

g) per la specializzazione in caseificio, la laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in chimica;

h) per la specializzazione nel miglioramento genetico delle piante erbacee, la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

i) per la specializzazione in analisi delle sementi, la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Il diploma di laurea dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione in originale o in copia notarile, debitamente legalizzata.

Art. 5.

Le domande di partecipazione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande dovranno indicarsi

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonchè il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso;

b) la specializzazione o le specializzazioni alle quali il candidato medesimo intende partecipare;

c) per le specializzazioni che si riferiscono a borse da assegnare presso diversi Istituti il candidato dovrà specificare nella domanda l'Istituto o gli Istituti che è disposto a fre-

quentare in ordine di preferenza, intendendosi rinunciatario per l'assegnazione di borse da fruire presso Istituti non indicati nella domanda stessa.

Per concorrere a più di una specializzazione dovranno prodursi separate domande.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di non avere riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato; la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Le domande dovranno essere corredate, oltre che dal titolo di studio di cui all'art. 4:

a) dalla fotografia recente del candidato, firmata dal medesimo e autenticata — per la firma e per l'effige — dal sindaco o da un notaio e debitamente legalizzatá;

b) dal certificato dell'Università riportante il punteggio conseguito dall'aspirante nelle diverse materie e nell'esame di laurea;

c) dagli eventuali altri titoli che il candidato riterrà di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli Uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di alcuno degli elementi o dei documenti richiesti.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri, da scegliersi fra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, i docenti universitari e i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al quinto.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al nono.

Art. 7.

La Commissione compilerà per ciascuna specializzazione la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti e nella prova orale.

A tal fine ciascun membro della Commissione disporrà di dodici punti, di cui due da riservarsi ai titoli o dieci alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova di esame non abbiano riportato almeno trenta cinquantesimi.

Art. 8.

I programmi di esame sono allegati al presente decreto.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, a pena di decadenza, i seguenti documenti

1) atto di nascita o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato medesimo concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e dovranno essere debitamente legalizzati nelle forme di rito. La legalizzazione non è richiesta per documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti nella legge 3 dicembre 1942, n. 700.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto riportante la graduatoria di merito del presente concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, nonchè a qualsiasi altro Ente, a qualsiasi titolo, eccezione fatta per l'originale del titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Art. 10.

Le borse saranno conferite dal Ministro ai candidati compresi nelle diverse graduatorie secondo l'ordine delle stesse, entro il numero delle borse messe a concorso per ciascun Istituto e secondo la designazione espressa nella domanda del candidato e nell'ordine delle assegnazioni stesse.

Art. 11.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali

a) non si presentino per qualsiasi motivo entro il termine stabilito dal Ministero a frequentare l'Istituto cui sono destinati;

b) usufruiscano di altre borse di studio di qualsiasi natura e importo e da chiunque conferite a meno che non vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunziato.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, il Ministro potrà assegnare le borse ai candidati idonei, ove ve ne siano, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 49

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE GENERALE

Comune a tutte le specializzazioni

Nozioni generali sulle relazioni fra clima e vegetazione. Classificazione degli ambienti climatici in relazione alla piovosità e temperatura. Origine e formazione del terreno agrario. Funzioni del terreno agrario in rapporto alla produzione agraria (azione della massa, della circolazione e disponibilità di aria e di acqua, elementi nutritivi, reazione). Caratteri fondamentali del metabolismo vegetale e di quello animale, respirazione, escrezione e secrezione. Cellule germinali loro origine, formazione e costituzione. Cromosomi, geni e loro funzioni nella trasmissione dei caratteri. Cariocinesi mitotica e meiotica, fenomeni della fecondazione. Cenni sulla eredità mendeliana e sulla teoria cromosomica della eredità. Variabilità ed ereditarietà negli organismi.

PARTE SPECIALE

Per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacee:

Mezzi tecnici per influire sulle funzioni del terreno in rapporto alla produzione agraria: lavorazione, concimazione, irrigazione, correttivi chimici. Principali elementi nutritivi della pianta e loro funzioni mezzi tecnici per aumentarne la disponibilità. Esigenze ecologiche e coltivazioni del frumento, del granturco, del riso, della medica, dei trifogli e della bietola. Metodi di miglioramento vegetale; selezione ibridazione.

Per la specializzazione in coltivazioni arboree

Impianto dell'arboreto scelta e preparazione del terreno. Tecnica della piantagione. Tassonomia, principali caratteri botanici e biologici ed esigenze ecologiche della vite, dell'olivo, del pesco, del melo, del pero e degli agrumi coltivati. Metodi di propagazione e di allevamento della vite, dell'olivo, del pesco, del melo, del pero e degli agrumi. Metodi di miglioramento genetico delle piante arboree.

Per la specializzazione in olivicoltura ed oleificio:

Principali varietà di olivo coltivate in Italia. Varietà autofertili e varietà impollinatrici. Esigenze nutritive dell'olivo. Impianto dell'oliveto. Cure colturali. Maturazione delle olive. Trattamento delle olive destinate alla estrazione dell'olio. Lavorazione delle olive. Manipolazione degli olii e conservazione di essi. Classificazione degli olii, pregi e difetti. Sottoprodotti dell'estrazione dell'olio.

Per la specializzazione in selvicoltura:

Ecologia forestale. Influenza del bosco sul clima e sulla conservazione del suolo. Prodotti boschivi. Tecnica dell'impianto del bosco e sua scelta; semina e piantagione; preparazione del terreno; provvista del seme ed esecuzione della semina diretta; produzione; provvista e piantagione del postime. Cura del bosco: al terreno; alle piante; risarcimenti; sfollamenti. Governo del bosco e sue modalità, ceduo e fustaia. Caratteri biecologici e produttivi delle principali specie forestali.

Per la specializzazione in zootecnia:

Variabilità ed ereditarietà negli animali domestici. Fenotipo e genotipo. Valutazione dei riproduttori. Applicazione della genetica al miglioramento degli animali domestici. Composizione chimica dei mangimi e metodi di analisi relativi. Digeribilità e valore nutritivo dei mangimi. Razionamento degli animali. Piante foraggere: riconoscimento e coltivazione di esse. Metodi di conservazione dei foraggi.

Per la specializzazione in scienza del suolo:

Terreno agrario: formazione; caratteristiche fisiche; struttura, comportamento rispetto all'acqua, all'aria, al calore; costituenti mineralogici, organici, colloidali e loro funzioni; reazione. Erosione del terreno agrario: suoi agenti e generalità sulla difesa. Sistemazione dei terreni in pianura; metodi e tecnica. Sistemazione collinare e di bassa montagna: metodi e tecnica.

Per la specializzazione in caseificio:

Cenni sulla produzione del latte nelle varie specie domestiche e composizione di esso. Controllo e analisi del latte. Microflora del latte e dei prodotti derivati. Trattamento igienico del latte alimentare. Tecnica della fabbricazione del burro. Coagulazione presamica. Cenni sulla tecnica della fabbricazione dei principali tipi di formaggio. Salatura e stagionatura dei formaggi. Cenni sulle malattie e sui difetti dei formaggi.

Per la specializzazione nel miglioramento genetico delle piante erbacee:

Eredità citoplasmatica nei vegetali. Separazione dei sessi nelle piante vascolari. Biologia della fecondazione nelle fanerogame: autogamia ed allogamia. Eredità ed ambiente. Concetti di popolazione di linea pura. Miglioramento genetico: sue basi; suoi scopi e sue tecniche in generale: selezione nelle piante autogame e nelle piante allogame. Ibridazione: scelta dei genitori e trattamento della discendenza. Eterosi e utilizzazione degli ibridi di 1ª generazione.

Per la specializzazione in controllo e analisi delle sementi:

Fecondazione e formazione del seme nelle fanerogame. Autogamia ed allogamia. Formazione asessuata del seme. Fattori che influenzano la formazione del seme. Nozioni generali sull'anatomia e sulla composizione del seme. Fisiologia della germinazione e fattori ambientali che la influenzano. Stadio di riposo e vitalità dei semi. Nozioni sulla tecnica dell'analisi e sui concetti di purezza e germinabilità dei semi. Scopi, metodi e tecnica dei controlli alle colture per la produzione di seme.

Roma, addì 11 giugno 1956

Il Ministro: COLOMBO

(3571)

PREFETTURA DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 4692-Div. 3ª san. del 15 febbraio 1956, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per dieci condotte ostetriche vacanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1955;

Viste le designazioni degli enti ed associazioni interessate;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto ff.

Componenti:

Putzu dott. Luigi, medico provinciale;
Ferracciu prof. Domenico, docente ostetrico e primario ostetrico ginecologo nell'Ospedale San Francesco di Nuoro; —
Usai dott. Giuseppe, specialista in ostetricia;
Luzzardi Teresa, ostetrica condotta.

Segretario:

Savoia dott. Mario, funzionario di prefettura;

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », nel Foglio annunzi legali, parte terza, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura.

Nuoro, addì 5 luglio 1956

Il prefetto: DE LORENZO

(3504)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.